

**CAPITOLATO D'ONERI**  
**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI**  
**STAZIONI DI MONITORAGGIO DEI GAS SERRA PER L'ISTITUTO DI**  
**SCIENZE DELLA VITA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**  
**CUP J56C17000130006 - CIG 770713402E**

**Art.1 – Oggetto e valore dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è la fornitura di due stazioni per il monitoraggio in continuo e automatizzato delle emissioni di gas serra (GHG) dal suolo.

L'acquisto della fornitura viene effettuato nell'ambito del progetto europeo LIFE AGRESTIC (*Reduction of Agricultural Greenhouse gases Emissions Through Innovative Cropping systems*).

La fornitura, dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico (per questo appalto denominato “*Technical Specifications*”), include:

- a) l'assemblaggio di tutta la componentistica, previa la sua progettazione ingegneristica secondo le specifiche prescritte nel Capitolato, la consegna, l'installazione nelle sedi di destinazione, il collaudo tecnico-funzionale e la formazione;
- b) la manutenzione per il corretto funzionamento delle due stazioni di monitoraggio, fino al termine del contratto.

Quanto espresso nei documenti di Offerta che verranno accettati dalla Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito anche solo Scuola), stabilisce le condizioni che saranno trasfuse nel contratto a seguito di aggiudicazione e vincola l'Aggiudicatario (chiamato di seguito anche Fornitore) a mantenerle inalterate per tutta la durata del periodo di affidamento.

Il prezzo a corpo indicato nell'Offerta Economica s'intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, con riferimento alle prestazioni indicate e descritte nei documenti di gara, incluse, a mero titolo esemplificativo, le spese di trasporto, di trasferta, assicurative, previdenziali ed assistenziali, i costi relativi alla gestione e agli utili d'impresa.

I Documenti di Gara che saranno parte integrante del contratto con l'Aggiudicatario sono:

- 1) Scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15, con i contenuti ivi previsti;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 4) Capitolato Tecnico;
- 5) Capitolato d'oneri;
- 6) DUVRI, da integrarsi ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008.

## **Art. 2 – Modalità, luoghi, tempi di esecuzione ed opzioni di modifica**

Le prestazioni di cui all'art. 1 devono essere eseguite secondo le disposizioni del presente Capitolato, in conformità al Capitolato Tecnico, agli altri documenti di gara e a quanto trasfuso nel contratto, nonché secondo il coordinamento e le modalità operative che saranno specificate dal Direttore dell'esecuzione per la Scuola a seguito dell'affidamento, in subordine alle esigenze istituzionali.

La Scuola si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, la facoltà di avviare l'esecuzione della fornitura in pendenza della formalizzazione del contratto.

Le due stazioni di monitoraggio devono essere consegnate, installate e mantenute presso gli appezzamenti di terreno di proprietà di due aziende agricole, come specificato nel Capitolato Tecnico.

L'appalto decorre dalla stipula del contratto, o comunque dal suo avvio nelle more della stessa stipula, e dura quanto il progetto LIFE AGRESTIC, il cui termine al momento è previsto fino al 30 giugno 2023. Esso si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- fase 1), la fornitura, corrispondente all'esecuzione delle prestazioni incluse nella lettera a) del precedente art. 1; essa deve essere completata entro 4 mesi dalla stipula del contratto, o comunque dalla data di avvio dell'appalto se anteriore alla stipula del contratto;
- fase 2), la manutenzione, corrispondente all'esecuzione delle prestazioni incluse nella lettera b) del precedente art. 1; essa decorre dalla data del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico-funzionale o di accettazione dello stesso da parte della Scuola, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.

La Scuola, nel caso di proroga dei termini del progetto europeo LIFE AGRESTIC o comunque per esigenze connesse alle proprie attività di ricerca, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per quanto concerne le attività di manutenzione, per una durata comunque non superiore al periodo originario di tali attività e per un importo pari a quello originario, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Scuola esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche solo Codice), nel caso in cui, in corso di esecuzione, intervengano variazioni tali al progetto LIFE AGRESTIC che richiedano la ridefinizione di alcuni aspetti della fornitura, comunque eseguibili dall'Aggiudicatario, per renderla conforme alle sopravvenute esigenze di ricerca.

Altresì, la durata delle prestazioni di manutenzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un eventuale nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il Capitolato Tecnico definisce le modalità operative ed il dettaglio dei tempi di esecuzione per l'espletamento della Fornitura.

### **Art. 3 – Verifica di conformità**

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Codice, è atta ad accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Tale verifica include in corso d'opera, un collaudo tecnico-funzionale a seguito dell'installazione delle stazioni di monitoraggio, che si svolgerà secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico. Il collaudo tecnico-funzionale è incluso nei termini della fase contrattuale 1, ossia deve avvenire entro 4 mesi dalla stipula del contratto, o comunque dalla data di avvio dell'appalto se anteriore alla stipula del contratto.

Al riguardo il Fornitore deve prevedere adeguate prove di collaudo di tutti i sistemi e le apparecchiature installati, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

La Scuola si riserva comunque di indicare ulteriori criteri e modalità di collaudo che a suo insindacabile giudizio rispondano in modo più adeguato all'esigenza di verificare le apparecchiature offerte dal Fornitore in sede di gara.

Tutte le prove vanno eseguite congiuntamente con la presenza del personale della Scuola all'uopo incaricato e con la presenza di personale tecnico qualificato messo a disposizione dal Fornitore e dotato di strumentazione idonea ad eseguire tutte le misurazioni richieste. Nel caso in cui la persona designata dalla Scuola per motivi sopravvenuti non fosse presente al collaudo, questo va rinviato.

Il Fornitore deve comunicare con anticipo (minimo una settimana prima) le date previste per l'esecuzione delle prove richieste. Questo per consentire alla Scuola, nei modi che riterrà più opportuno, di presenziare a dette prove. Se la presente clausola non dovesse essere rispettata, gli oneri derivanti dalla ripetizione delle prove dovranno essere sostenuti interamente dal Fornitore.

La Scuola potrà, tuttavia, richiedere che detto collaudo sia condotto dal solo Fornitore, senza contraddittorio. In tal caso il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione del collaudo ed autocertificarne l'esito.

Le operazioni e l'esito del collaudo sono descritte in un apposito verbale.

Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale viene considerata quale data di accettazione della fornitura, con tutte le prestazioni di cui alla lett. a) dell'art. 1. Nel caso il collaudo avvenga con le modalità dell'autocertificazione, esso si ritiene accettato previa validazione da parte della Scuola entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua data, purché entro lo stesso termine sia erogata anche l'attività di formazione prevista nel Capitolato Tecnico. La data di accettazione costituisce la conclusione della fase 1, di cui al precedente art. 2.

In caso di esito temporaneamente negativo del collaudo, il Fornitore è tenuto a sue cure e spese, a rimuovere le parti difettose o i malfunzionamenti e ad approntare e consegnare quanto necessario in sostituzione entro il termine ultimo specificato nel successivo art. 6.

Resta ferma la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili o verificate in sede di collaudo.

Qualora il collaudo si concludesse definitivamente con esito negativo il Fornitore sarà tenuto, a sue cure e spese, a rimuovere quanto posto, installato e/o predisposto presso i luoghi della fornitura e a

ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine che sarà, se del caso, stabilito dalla Scuola e comunicato per iscritto.

Relativamente alle prestazioni di cui alla lett. b) dell'art. 1, che prevedono un'esecuzione continuativa per l'intera fase 2 del contratto, sono previste parziali verifiche di conformità in corso di esecuzione, almeno in occasione di ogni fatturazione relativa a tali servizi.

Ulteriori periodiche verifiche di conformità in corso di esecuzione sono effettuate anche in occasione di ogni fatturazione residuale relativa alla fornitura di cui alla lett. a) dell'art. 1, secondo le tempistiche previste dal successivo art. 7, al fine di constatare il permanere del corretto funzionamento delle stazioni GHG in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Le due stazioni oggetto della Fornitura saranno di proprietà della Scuola Sant'Anna a partire dalla data di emissione del verbale di avvenuto positivo collaudo, se eseguito congiuntamente, oppure dalla data di accettazione dello stesso da parte della Scuola.

#### **Art. 4 – Responsabilità e Obblighi**

Il Fornitore è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto;
- a non apportare variazioni alle prestazioni contrattuali senza la preventiva approvazione della Scuola.

Saranno inoltre a carico del Fornitore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- ogni attrezzatura necessaria ad effettuare a regola d'arte la fornitura richiesta;
- l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l'assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. A tale riguardo il Fornitore è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a rispettare le indicazioni impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola che effettua le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per le attività che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della Scuola. A tale riguardo è onere e responsabilità dell'aggiudicatario prendere innanzitutto visione del DUVRI dei siti di esecuzione interessati;
- l'assunzione di ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto, il Fornitore ha l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alla prestazioni contrattuali.

La Scuola procederà alla verifica della regolarità contributiva attraverso il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC). Qualora sia rilevata un'inadempienza contributiva, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, la Scuola dedurrà dai crediti del Fornitore, che non potrà sospendere le proprie prestazioni, l'importo corrispondente all'inadempienza, effettuando il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola Superiore Sant'Anna ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pisa della notizia dell'inadempimento dei propri subcontraenti (si intendono subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in parola) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Fornitore, dovrà inserire una medesima clausola di assunzione degli obblighi di cui alla legge sopra citata, da parte dei propri subcontraenti (come sopra definiti), nei contratti con essi stipulati e trasmettere alla Scuola copia di tali contratti.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati forniti, identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata.

All'Aggiudicatario è richiesto di prestare una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali da svolgere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 5 – Tutela dei dati e obblighi di Riservatezza**

Ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs 196/2003), come meglio precisato all'art. 11 del Disciplinare di gara, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Fornitore è qualificato "Titolare" dei dati personali e sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.

Il Fornitore garantisce, anche per quanto riguarda i propri collaboratori, dipendenti e consulenti, che i dati, i documenti e le informazioni personali, di natura amministrativa, tecnica, progettuale e generale di cui essa verrà a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, o in ogni caso per effetto dell'affidamento stesso, saranno tenuti strettamente riservati e non potranno essere, senza il preventivo consenso scritto della Scuola, in alcun modo utilizzati o divulgati.

Il Fornitore si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative, descritte in sede di offerta tecnica, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati trasmessi, conservati o comunque trattati in relazione alle attività oggetto del presente appalto.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, nonché delle prescrizioni inerenti alla protezione dei dati personali, la Scuola ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola o a terzi.

### **Art. 6 – Inadempienze, penali e risoluzione del contratto**

Tutte le prestazioni di adempimento di cui al presente articolo e degli obblighi contrattualmente assunti, sono intese finalizzate alla rimozione di ogni malfunzionamento e comunque al raggiungimento/mantenimento delle specifiche tecniche e di fornitura prescritte dal Capitolato Tecnico e altresì risultanti come migliorative dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, la Scuola si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, la cui entità, tenuto conto delle finalità della fornitura, è correlata alla gravità dell'inosservanza. Nei casi più gravi determinati dal protrarsi delle inadempienze, la Scuola si riserva di risolvere il contratto e/o ricorrere agli strumenti previsti dalla legge per la tutela dei propri interessi.

In relazione ad ogni intervento relativo ai servizi di manutenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1, determinati da una specifica richiesta, il Fornitore deve emettere una diagnosi e informare la Scuola delle attività che intende intraprendere per la risoluzione del problema, la quale deve essere effettuata entro i termini contrattualmente prescritti.

Per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di completamento della fornitura di cui alla lett. a) dell'art. 1 (fase contrattuale 1 come indicata all'art. 2), stabilito in 4 mesi, la Scuola si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al tempo di presa in carico della chiamata per i servizi di manutenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1 che richiedano interventi da remoto, definito nel Capitolato Tecnico ed eventualmente ridotto dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, la Scuola si riserva di applicare una penale pari a: € 250,00, fino a due giorni lavorativi di ritardo; € 500,00, per ritardi superiori a tre giorni lavorativi.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al tempo d'intervento per i servizi di manutenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1 che richiedano interventi sul sito, definito nel Capitolato Tecnico ed eventualmente ridotto dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, la Scuola si riserva di applicare una penale pari a € 500,00.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di risoluzione dei malfunzionamenti o comunque di quanto richiesto, per i servizi di manutenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1 che richiedano interventi da remoto, definiti, distintamente per problemi che interrompono o meno il funzionamento delle stazioni GHG, nel Capitolato Tecnico ed eventualmente ridotti dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, la Scuola si riserva di applicare una penale pari a € 500,00.

Qualora parte della strumentazione della stazione GHG risulti non funzionante e richieda l'invio al produttore della stessa per una manutenzione in garanzia, che comporti l'interruzione del funzionamento parziale o completo della stazione GHG, il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di intervento in loco, deve assicurare una funzionalità equivalente della stazione fino al ripristino della strumentazione originaria. Per ogni settimana di ritardo rispetto a tale termine nell'attivazione di una funzionalità equivalente sostitutiva fino al ripristino della strumentazione originaria, la Scuola si riserva di applicare una penale pari a € 2.000,00. Inoltre, per ogni settimana

di ritardo oltre il termine di 25 giorni lavorativi senza che sia stata effettuata la sostituzione in garanzia della strumentazione originaria non funzionante, la Scuola si riserva di applicare una penale pari a € 3.000,00.

Il ritardo rispetto ai termini suddetti, oltre 4 settimane per il completamento della fornitura di cui alla lett. a) dell'art. 1 (fase contrattuale 1 come indicata all'art. 2), oppure oltre 4 settimane per il ripristino delle corrette funzionalità in tutti i casi in cui è stata aperta una chiamata per i servizi di manutenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1, oppure oltre due mesi per la sostituzione in garanzia della strumentazione originaria non funzionante sebbene sia stata temporaneamente rimpiazzata con altra, possono costituire causa di espressa risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto sopra e nei precedenti articoli la Scuola si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- l'eventuale mancato rispetto delle ulteriori specifiche, che si rendessero necessarie, definite dalla Scuola e condivise con il Fornitore in relazione alle singole attività.

Altre cause di risoluzione del contratto sono quelle previste dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, la Scuola può rivolgersi ad altra Società, interpellando innanzitutto i concorrenti alla presente procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria delle offerte, ed obbligando l'inadempiente a sostenere altresì la maggiore spesa sostenuta rispetto all'importo stabilito contrattualmente, fatta salva la facoltà di intraprendere qualsiasi azione legale prevista dalla legge al fine di tutelare i propri diritti.

Per ogni inadempimento, prima di procedere all'applicazione della penale o alla risoluzione del contratto, la Scuola ha l'obbligo di richiedere e di valutare le ragioni del mancato adempimento del Fornitore.

Nell'applicazione delle penali e dei risarcimenti la Scuola può automaticamente rivalersi effettuando innanzitutto una compensazione sui crediti del Fornitore o comunque sulla cauzione definitiva.

### **Art. 7 - Pagamenti**

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 1 sono determinati dal prezzo offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva di legge.

Le relative fatture potranno essere emesse per gli importi e con le modalità di seguito indicati:

- I. 60% del valore di quanto offerto complessivamente per le prestazioni di cui alle lett. a) dell'art. 1, oltre IVA di legge, a partire dalla data di avvenuto e accettato positivo collaudo in corso d'opera previsto dal precedente art. 3.
  - i. Si precisa che è ammessa la facoltà per il Fornitore di chiedere un'anticipazione del primo pagamento sino ad un massimo del 30% del suddetto importo, a seguito della stipula del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo quanto previsto e regolato dall'articolo 35 comma 18 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. La garanzia fideiussoria

mantiene integro il suo valore iniziale fino alla data dell'avvenuto e accettato positivo collaudo in corso d'opera previsto dall'art. 3.

- ii. In tal caso la fattura emessa a seguito dell'avvenuto positivo collaudo dovrà essere pari alla percentuale residuale del primo corrispettivo non anticipato.
- II. 15% del valore di quanto offerto complessivamente per le prestazioni di cui alle lett. a) dell'art. 1, oltre IVA di legge, dopo tre mesi dalla data di avvenuto e accettato positivo collaudo in corso d'opera previsto dall'art. 3;
- III. 15% del valore di quanto offerto complessivamente per le prestazioni di cui alle lett. a) dell'art. 1, oltre IVA di legge, dopo sei mesi dalla data di avvenuto e accettato positivo collaudo in corso d'opera previsto dall'art. 3;
- IV. l'ultimo 10% del valore di quanto offerto complessivamente per le prestazioni di cui alle lett. a) dell'art. 1, oltre IVA di legge, dopo trentasei mesi dalla data di stipula del contratto;
- V. il valore di quanto offerto complessivamente per il servizio di manutenzione espressamente quotato in sede di gara, oltre IVA di legge, viene fatturato, successivamente alla data di avvenuto e accettato positivo collaudo previsto dall'art. 3, in quattro rate uguali annuali posticipate nel mese di marzo di ogni anno.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono ripartiti in egual misura su ciascuna delle fatture di cui ai precedenti punti da I a V, con esclusione dell'eventuale quota di anticipazione del primo pagamento.

Il pagamento delle fatture di cui ai precedenti punti II, III, IV e V è comunque soggetto all'avvenuta positiva verifica di conformità periodica prevista dall'art. 3.

Ai sensi del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013, previsto dalla L. 244/2007, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, dal 31 marzo 2015 la fatturazione nei confronti della Scuola deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso le modalità operative di cui al decreto citato.

Il CIG e il CUP relativi al presente appalto devono essere utilizzati per ciascuna transazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 136 del 2010.

I pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, tramite l'istituto cassiere della Scuola, dopo le dovute verifiche di legge e previa la suddetta verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali in conformità alle prescrizioni contrattuali.

### **Art. 8 – Diritto di recesso**

La Scuola ha facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto con che verrà stipulato con il Fornitore, nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto con la Scuola.

### **Art. 9 – Spese Contrattuali, divieto di cessione e foro competente**

L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge.

Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto di affidamento sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

E' vietato al Fornitore cedere, anche parzialmente, il contratto derivante dall'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Per le eventuali controversie relative alla presente procedura di gara e al contratto che ne deriva sarà competente il Foro di Pisa.

### **Art. 10 – Disposizioni finali**

L'Aggiudicatario, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Scuola (L. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), ferme restando le conseguenze ivi previste, in sede di sottoscrizione ed esecuzione del contratto è tenuto:

- ad attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti di questa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Scuola nei confronti del medesimo Aggiudicatario;
- al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in base anche alla regolamentazione interna a questa Amministrazione, disponibile al seguente link: <http://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice di comportamento.pdf>.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri Documenti di gara.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero sorgere tra la Scuola e l'aggiudicatario a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dai suddetti documenti rispetto al contenuto della documentazione d'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nei Capitolati, nel Disciplinare, nei documenti di gara e nei documenti ad essi allegati o in essi richiamati, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dall'Aggiudicatario con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e correlati ulteriori documenti si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016), alla normativa interna della Scuola e ad ogni altra disposizione vigente in quanto compatibile.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Luca Bardi)**